

Verbale storico n.25
Verbale annuale n.1/2022
del 23 febbraio 2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AVENTE AD OGGETTO: REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (art.3, comma 4, D.lgs. n.118/2011 e principio contabile allegato 4/2, punto 9.1)

Il giorno 23 del mese di febbraio dell'anno 2022 alle ore 15,00, presso il proprio studio professionale sito in Settimo Torinese (To) Via Milano, n.2. si è riunito l'Organo di Revisione dei Conti del *Comune di Stazzano* (di seguito brevemente anche il "*Comune*" o "*l'Ente locale*"), identificato nella persona del Revisore Unico dei Conti Dott. Leone Giacomo Pidalà, al fine di esprimere il proprio parere relativo al riaccertamento parziale dei residui effettuato dall'ente in esercizio provvisorio.

Il Revisore:

- visto il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- visto l'art.3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che: *Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata, incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;*
- richiamato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.n.4/2 del D.lgs.118/2011 il quale al punto 9.1 prevede che:

"Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per

l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio, necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al Tesoriere."

- vista la nota del responsabile del Servizio Finanziario con la quale si richiede il riaccertamento parziale dei residui dell'esercizio in corso, al fine di procedere al relativo pagamento nell'esercizio in cui sono esigibili le relative obbligazioni, relativi agli interventi ivi indicati;

- tenuto conto che la reimputazione dei residui all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili comporta:

1. la variazione al bilancio dell'esercizio su cui l'impegno o l'accertamento era imputato;
2. la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio su cui vengono trasferiti gli impegni e gli accertamenti in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
3. il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

- visti i prospetti allegati;

- acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile di cui al D.lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere **favorevole** sulla determinazione del responsabile del servizio finanziario di riaccertamento parziale dei residui.

Il Revisore trattiene copia della documentazione fornitagli e riscontrata ai fini della stesura del presente verbale, formativa delle proprie carte di lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'elaborato stesso.

Il presente verbale viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio ragioneria dell'ente locale (ragioneria@comune.stazzano.al.it).

La verifica viene conclusa alle ore 16,55.

Settimo Torinese (To) 23/02/2022

IL REVISORE DEI CONTI



@Dott. Leone Giacomo Pidalà

Sigla del revisore dei conti _____